

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI - ROMA
24 FEB, 2020
Prot. N. <u>5268</u>



Corte di Appello di Roma

PRESIDENZA

FMG/ma

RIS. 3/2020

PROT. 6501

24 FEB 2020

Roma, _____

Oggetto: Emergenza epidemiologica da COVID 19

Ai Presidenti e Consiglieri
della Corte di Appello di
Roma

Al Dirigente Amministrativo
della Corte di Appello di
Roma

Al Personale tutto
della Corte di Appello di
Roma

Al Procuratore Generale della Repubblica
presso la Corte di Appello di
Roma

Al Presidente del
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
Roma

All'Ing. Paolo Vendittelli

Alla Dott.ssa Carmela Giordano

Ai R.L.S.

Al Presidente della
ANM Lazio - Roma

e p.c.

*Salvo
A. Scialoja
A. Scialoja*



e p.c. Ai Signori
Presidenti e Dirigenti
dei Tribunali del
DISTRETTO

e p.c. Alla Società La Perla Caffè presso la
Corte di Appello di
Roma

Ai fini della massima prevenzione possibile, allo stato, con riferimento all'emergenza epidemiologica da COVID 19

- 1) Si raccomanda il puntuale rispetto delle indicazioni contenute nella circolare del Ministero della Salute n. 9/2020 con particolare riguardo al frequente lavaggio delle mani;
- 2) si ricorda l'obbligo di comunicare eventuali transiti o soste nelle zone di cui all'allegato 1 della presente nota, ai sensi dell'art. 2 del D.P.C.M. del 23.2.2020 relativo all'oggetto;
- 3) s'invitano i Sigg.ri Presidenti delle Sezioni Civili e Penali a distribuire la trattazione degli affari per fasce orarie al fine di evitare inutili affollamenti nelle aule di udienza e negli spazi antistanti;
- 4) si demanda alla Dirigente Amministrativa la disciplina dell'accesso alle Cancellerie ed Uffici per la medesima finalità;
- 5) s'invita l'Ufficio Economato di questa Corte a richiamare l'attenzione dei fornitori sugli obblighi di cui al menzionato art. 2 del D.P.C.M. 23.2.2020, acquisendo dai predetti una manifestazione di assicurazione al riguardo;
- 6) salvo ulteriori provvedimenti, sono revocate – in via precauzionale – tutte le autorizzazioni per l'utilizzo dell'Aula Europa, della Sala Unità d'Italia e dell'Aula De Pasquale per fini diversi dall'utilizzo istituzionale, fino al 9 marzo compreso.

Salvo migliore raccordo con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma nonché con tutti gli Uffici Giudiziari del Distretto e con i Rappresentanti dei Lavoratori.

IL PRESIDENTE DELLA CORTE F.F.
Fabio Massimo Gallo

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 febbraio 2020

Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A01228) (GU Serie Generale n.45 del 23-02-2020)

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare l'art. 3, comma 1;

Viste le ordinanze adottate dal Ministro della salute d'intesa con il Presidente della Regione Lombardia e della Regione del Veneto rispettivamente in data 21 febbraio 2020 e 22 febbraio 2020;

Preso atto dell'evolversi della situazione epidemiologica, del carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e dell'incremento dei casi anche sul territorio nazionale;

Preso atto che sul territorio nazionale e, segnatamente, nella Regione Lombardia e nella Regione Veneto, vi sono diversi comuni nei quali ricorrono i presupposti di cui all'art. 1, comma 1, del richiamato decreto-legge;

Ravvisata, pertanto, la necessita' di adottare le misure di contenimento di cui all'art. 1 del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6;

Su proposta del Ministro della salute, sentito il Ministro dell'interno, il Ministro della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze, nonche' i Ministri dell'istruzione, delle infrastrutture e dei trasporti, dell'universita' e della ricerca, delle politiche agricole, dei beni e delle attivita' culturali e del turismo, del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione e per le politiche giovanili e lo sport, nonche' sentiti i Presidenti della Regione Lombardia e della Regione Veneto e il Presidente della Conferenza dei Presidenti delle Regioni;

Decreta:

Art. 1

Misure urgenti di contenimento del contagio nei comuni delle Regioni Lombardia e Veneto

1. In attuazione dell'art. 3, comma 1, del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, nei comuni indicati nell'allegato 1 al presente decreto, ad integrazione di quanto gia' disposto nelle ordinanze 21 febbraio 2020 e 22 febbraio 2020, sono adottate le seguenti misure di contenimento:

a) divieto di allontanamento dai Comuni di cui all'allegato 1, da parte di tutti gli individui comunque presenti negli stessi;

b) divieto di accesso nei Comuni di cui all'allegato 1;

c) sospensione di manifestazioni o iniziative di qualsiasi natura, di eventi e di ogni forma di riunione in luogo pubblico o privato, anche di carattere culturale, ludico, sportivo e religioso, anche se svolti in luoghi chiusi aperti al pubblico;

d) sospensione dei servizi educativi dell'infanzia e delle scuole di ogni ordine e grado, nonche' della frequenza delle attivita'

scolastiche e di formazione superiore, compresa quella universitaria, salvo le attivita' formative svolte a distanza;

e) sospensione di viaggi di istruzione in Italia o all'estero organizzati dalle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione;

f) sospensione dei servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura di cui all'art. 101 del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonche' dell'efficacia delle disposizioni regolamentari sull'accesso libero o gratuito a tali istituti e luoghi;

g) sospensione delle attivita' degli uffici pubblici, fatta salva l'erogazione dei servizi essenziali e di pubblica utilita', secondo le modalita' e i limiti indicati con provvedimento del Prefetto territorialmente competente;

h) sospensione delle procedure pubbliche concorsuali, indette e in corso nei comuni di cui all'allegato 1;

i) chiusura di tutte le attivita' commerciali, ad esclusione di quelle di pubblica utilita' e dei servizi pubblici essenziali di cui agli articoli 1 e 2 della legge 12 giugno 1990, 146, secondo le modalita' e i limiti indicati con provvedimento del Prefetto territorialmente competente, ivi compresi gli esercizi commerciali per l'acquisto dei beni di prima necessita';

l) obbligo di accedere ai servizi pubblici essenziali, nonche' agli esercizi commerciali per l'acquisto di beni di prima necessita' indossando dispositivi di protezione individuale o adottando particolari misure di cautela individuate dal Dipartimento di prevenzione delle aziende sanitarie competenti per territorio;

m) sospensione dei servizi di trasporto di merci e di persone, terrestri, ferroviario, nelle acque interne e pubblico locale, anche non di linea, con esclusione del trasporto di beni di prima necessita' e deperibili e fatte salve le eventuali deroghe previste dai prefetti territorialmente competenti;

n) sospensione delle attivita' lavorative per le imprese, ad esclusione di quelle che erogano servizi essenziali e di pubblica utilita', ivi compresa l'attivita' veterinaria, nonche' di quelle che possono essere svolte in modalita' domiciliare ovvero in modalita' a distanza. Il Prefetto, d'intesa con le autorita' competenti, puo' individuare specifiche misure finalizzate a garantire le attivita' necessarie per l'allevamento degli animali e la produzione di beni alimentari e le attivita' non differibili in quanto connesse al ciclo biologico di piante e animali;

o) sospensione dello svolgimento delle attivita' lavorative per i lavoratori residenti o domiciliati, anche di fatto, nel comune o nell'area interessata, anche ove le stesse si svolgano fuori dal Comune o dall'area indicata.

2. Le misure di cui al comma 1, lettere a), b) e o), non si applicano al personale sanitario e al personale di cui all'art. 4, nell'esercizio delle proprie funzioni.

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 febbraio 2020

Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20A01228) (GU Serie Generale n.45 del 23-02-2020)

(Allegato 1)

Comuni interessati dalle misure urgenti di contenimento del contagio.

Nella Regione Lombardia:

- a) Bertonico;
- b) Casalpusterlengo;
- c) Castelgerundo;
- d) Castiglione D'Adda;
- e) Codogno;
- f) Fombio;
- g) Maleo;
- h) San Fiorano;
- i) Somaglia;
- j) Terranova dei Passerini.

Nella Regione Veneto:

- a) Vo'.